

Le indicazioni dei giudici

Equo processo

Il diritto dell'accusato a comunicare in modo riservato con l'avvocato è uno dei requisiti base dell'equo processo. Gli Stati Ue devono apprestare idonee e chiare garanzie a tutela del rapporto avvocato-cliente nei

processi penali, civili e nella consulenza legale. Il difensore deve poter preparare la strategia e confrontarsi con l'assistito senza preoccuparsi di essere ascoltato. *Cedu, Laurent v. Francia, 24 maggio 2018; Saber v. Norvegia, 17 dicembre 2020*

Conversazioni «amicali»

Il divieto di intercettazione del difensore non riguarda tutte le conversazioni di chi ha la qualifica, ma solo quelle inerenti alla funzione esercitata. Per decidere dell'inutilizzabilità di una conversazione il giudice deve

valutare a posteriori se le parole dall'indagato miravano a ottenere consigli difensivi o erano una confidenza all'amico, e se quanto detto dal legale aveva natura professionale o consolatoria. *Cassazione, sentenza 24451 del 30 maggio 2018*

Divieto non assoluto

Sono inutilizzabili solo le conversazioni che riguardano la funzione difensiva, individuabili dal giudice con una verifica postuma. Non c'è una preclusione assoluta di conoscenza del contenuto di una conversazione.

La verifica può estendersi alle intercettazioni non disposte verso il difensore in quanto tale: se emerge l'attività professionale, la conversazione non è utilizzabile. *Cassazione, sentenza 20072 del 5 maggio 2003; sentenza 55253 del 29 dicembre 2016*

Tutela della professione

Il divieto di intercettare il difensore mentre parla con l'assistito tutela l'avvocato e la funzione svolta, anche se non formalizzata in un mandato. Non c'è preclusione quando le comunicazioni non riguardino

l'attività professionale. L'inutilizzabilità non si estende a tutte le conversazioni svolte nello studio del difensore o nel suo domicilio. *Cassazione, sentenza 18638 del 5 maggio 2015; sentenza 17979 del 19 aprile 2013*

Difensore d'ufficio

Le garanzie di libertà del difensore, tra le quali rientra l'inutilizzabilità delle intercettazioni con il proprio assistito, riguardano allo stesso modo l'avvocato di fiducia e quello

d'ufficio, perché hanno la finalità di assicurare l'effettività del diritto inviolabile di difesa sancito dalla Costituzione con la tutela della riservatezza dell'attività difensiva. *Cassazione, sentenza 1779 del 15 gennaio 2015*